

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ORDINARIA, SENZA VINCOLO DI ESCLUSIVA, DI FARMACI, SPECIALITA’ MEDICINALI, E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI DEL COMUNE DI TRIESTE

Quesito n. 1

In riferimento al Modello A e precisamente al seguente punto: "dichiara di essere reso edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Trieste con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 dd. 24.05.2018, reperibile sul sito istituzionale <http://www.retecivica.trieste.it/>, nella sezione "amministrazione trasparente" al link "codice disciplinare e codici di comportamento" e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;" Si chiede cortesemente di pubblicare nella piattaforma i documenti al fine che l'OE possa prenderne visione.

R. Si allega in piattaforma il file "*All_1_Codice_comportamento*" contenente il Codice di comportamento del Comune di Trieste.

Quesito n. 2

In riferimento all'art. 4 del CSA - fornire medicinali e parafarmaci con un termine di scadenza non inferiore a 12 mesi rispetto alla data di consegna; eventuali medicinali a scadenza inferiore dovranno essere segnalati con annotazione sulla bolla o telefonicamente; si segnala che al momento non è possibile fornire tale indicazione;

In ogni caso la scrivente società s'impegna a fornire i prodotti con una scadenza il più possibile compatibile con le Vs. richieste. Nel caso ciò non fosse possibile si impegna a ritirare il prodotto non venduto ed ancora vendibile, entro un congruo termine, dalla Vs. rispettabile farmacia emettendo relativa nota di credito, come prescritto dallo stesso CSA.

R. Dove non fosse possibile fornire medicinali e parafarmaci con scadenza di almeno 12 mesi rispetto alla data di consegna, l'Operatore Economico si deve impegnare a ritirare il prodotto non venduto ed ancora vendibile, entro un congruo termine, emettendo relativa nota di credito.

Quesito n. 3

In riferimento alle prescrizioni sulla fatturazione art. 12 del CSA, si chiede se quest'ultime possono considerarsi assolte, trasmettendo la documentazione mediante il tracciato xml previsto dalla Pubblica Amministrazione. L'OE potrà altresì fornire ulteriori informazioni richieste dalle vs rispettabili Farmacie con file excel da inviare per posta elettronica.

R. Si conferma che la fatturazione è assolta correttamente con la trasmissione della documentazione mediante tracciato xml previsto dalla PA.

Quesito n. 4

In riferimento all'art. 4 del CSA relativamente alla richiesta di esibire su semplice richiesta dei responsabili delle farmacie le fatture d'acquisto dei medicinali OTC, SOP, omeopatici e parafarmaci ordinati dagli stessi per consentire la verifica della corretta applicazione delle condizioni offerte; si evidenzia che laddove per "*fatture d'acquisto*" s'intendano tutte le "*fatture di acquisto del grossista partecipante alla procedura di*

gara", tale documentazione non potrà essere esibita in ragione del carattere strettamente riservato e strategico delle informazioni contenute.

R. Dovranno essere esibite le fatture di acquisto dei prodotti ordinati dai responsabili delle farmacie, non le fatture di acquisto del grossista partecipante alla procedura.

Quesito n. 5

In riferimento all'art. 27 del CSA relativamente alla stipulazione del contratto mediante forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Comunale, poiché l'operatore economico sta perseguendo una politica di maggiore "*sostenibilità*" e "*dematerializzazione*" al fine di attenuare il più possibile l'impatto ambientale, riducendo gli spostamenti non strettamente necessari e attraverso la possibilità, laddove accordata anche dalla stazione appaltante, della sottoscrizione del contratto in modalità elettronica. Si chiede conferma della possibilità di sottoscrivere, in caso di eventuale aggiudicazione, il contratto in modalità elettronica mediante scrittura privata, possibilità consentita anche dall'art. 32 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 18 comma 1 D.Lgs. 36/2023.

R. Come previsto dall'art. 81 *bis* del regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 dd. 04/10/2004 modificato con deliberazioni consiliari n. 74 del 27/07/2009, n. 67 del 19/09/2016 e n. 5 del 30/01/2017 la stipulazione dei contratti di appalto per i contratti il cui importo è pari o superiore alle soglie può avvenire: con atto pubblico notarile informatico oppure in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale o di chi legittimamente e a tutti gli effetti lo sostituisce. Per contratti di importo superiore alle soglie comunitarie, non è quindi prevista la forma della scrittura privata.

Quesito n. 6

Si chiede di specificare a quanto ammontano le spese per la stipulazione e registrazione del contratto.

R. Oltre a euro 200,00 per l'imposta di registro da assolvere in maniera fissa per ogni contratto, l'imposta di bollo e i diritti di segreteria variano a seconda dell'importo del contratto.

L'imposta di bollo va calcolata secondo quanto previsto dalla tabella A dell'allegato I.4 al D. lgs. n. 36/2023.

I diritti di segreteria variano da un massimo di euro 4.945,00 in caso di valore pari al 60 % del fabbisogno complessivo stimato ad un minimo di euro 2.545,00 in caso di valore pari al 20 % del fabbisogno complessivo stimato.

Quesito n. 7

Si chiede cortese conferma se, previo accordo con i direttori delle farmacie, sia possibile consegnare la merce a farmacia chiusa lasciandola presso un recapito sicuro.

R. Non è possibile consegnare la merce a farmacia chiusa.

Quesito n. 8

Si richiede se possano essere oggetto di successivo accordo con i direttori di farmacia gli orari di consegna.

R. Si risponde affermativamente.

Quesito n. 9

Si chiede la pubblicazione della turnazione delle Farmacie.

R. La Farmacia **Al Cammello** attua l'orario di apertura da lunedì a venerdì 8:30-19:30. Fatta salva la copertura dei turni obbligatori come da tabella emessa dall'Ordine dei Farmacisti di Trieste di concerto con ASUGI.

Attualmente la Farmacia **Al Cedro** è chiusa per ristrutturazione con previsione di riapertura entro il corrente anno ai medesimi orari della Farmacia **Al Cammello**.

Quesito n. 10

In riferimento alle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale da parte della Spett.le SA, accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) ed in considerazione che l'operatività del FVOE 2.0 prevede che l'OE debba attendere che la SA invii sulla piattaforma ANAC la richiesta di accesso al proprio fascicolo e che l'OE autorizzi l'accesso da parte della SA ; si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale l'accesso da parte della SA al FVOE 2.0 avverrà dopo l'espletamento della procedura di gara e, riguarderà gli Operatori Economici aggiudicatari.

R. l'accesso la FVOE 2.0 avviene dopo l'individuazione della migliore offerta e quindi non riguarda l'aggiudicatario, che diviene tale solo dopo la verifica dei requisiti. Il decreto correttivo al codice ha introdotto una parziale deroga aggiungendo all'art. 99 il comma 3 bis: *"In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di*

aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità".

Quesito n. 11

In riferimento alla procedura di gara si chiede se sia corretta l'interpretazione in base alla quale si ricada nella previsione dell'art 119 comma 3 lettera d) nel caso in cui un OE si avvalga per lo svolgimento della propria attività di un magazzino di proprietà di una Società appartenente al medesimo gruppo.

R. Si risponde affermativamente qualora ricorrano tutte le condizioni previste dall'art. 119, comma 3, lett. D).

Quesito n. 12

In riferimento alla % di riduzione della cauzione provvisoria da presentare in fase di partecipazione alla gara di cui all'art. 10 del disciplinare di gara, si chiede gentilmente

di confermare, se in caso di possesso del certificato Uni En Iso 9001:2015, la polizza possa essere ridotta del 30% oppure del 20%. Inoltre, si chiede se sia possibile ridurla di un ulteriore 20% in caso di possesso del certificato Uni Iso 45001:2018.

R. Si risponde affermativamente al quesito.

Quesito n. 13

In riferimento alla fornitura indicato nello Schema di Contratto e all'art. 1 del CSA, si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale, la fornitura di ossigeno terapeutico, si possa considerare un refuso, in quanto da determina Aifa tale fornitura non è gestita da nessun grossista, ma è necessario rivolgersi direttamente alle ditte specializzate che godono di requisiti particolari per stoccaggio e trasporto.

R. Si risponde affermativamente al quesito.

Quesito n. 14

In riferimento al Modello Allegato 1 dichiarazione da presentare da parte di tutti i soggetti dell'art. 94 co. 3 D.Lgs. 36/2023, si chiede conferma della corretta interpretazione secondo la quale il Legale rappresentante può dichiarare per quanto a propria conoscenza in nome e per conto di tutti i soggetti di cui all'art. 94 D.Lgs. 36/2023 e smi, senza produrre una dichiarazione a firma di ognuno di tali soggetti, in conformità a quanto stabilito dall'ANAC con Comunicato del Presidente del 26/10/2016 (Comunicato del Presidente del 08/11/2017 Sostituisce il Comunicato del Presidente del 26/10/2016).

R. Si conferma purché vengano indicati nominativamente i soggetti per i quali il Legale rappresentante rende la dichiarazione.

Quesito n. 15

Si chiede la pubblicazione del DGUE in formato editabile.

R. Si risponde negativamente in quanto il DGUE va compilato direttamente in piattaforma

Quesito n. 16

Si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale il Modello dell'offerta economica dovrà essere trasformato in pdf e firmato digitalmente e solo in seguito caricato nell'apposita sezione della piattaforma.

R. Può essere direttamente firmato digitalmente e inserito in piattaforma il foglio di calcolo. In ogni caso anche la presentazione del PDF come da voi prospettato è corretta.

Quesito n. 17

Art. 12 CSA - Gli ordini di pagamento relativi alle forniture rese in esecuzione del contratto saranno disposti dall'Amministrazione entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previa verifiche contabili, di regolarità contributiva ed altre previste dalla normativa vigente. Il documento fiscale dovrà essere emesso dopo l'avvenuta verifica di conformità. In ogni caso il tempo previsto per la verifica di conformità sospende il tempo previsto per il pagamento della fattura, in caso essa pervenga in anticipo. Si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale, ad esempio per gli ordini trasmessi nel mese di marzo aventi fatturazione mensile al 31/03/2025, saranno saldati al 30/04/2025. Se l'interpretazione

non fosse corretta si chiede di specificare che cosa s'intende con la dicitura: "*il tempo previsto per la verifica di conformità sospende il tempo previsto per il pagamento della fattura, in caso essa pervenga in anticipo*" e di indicare il tempo necessario per la verifica di conformità.

R. Il tempo massimo previsto per la verifica di conformità è di 14 giorni. Ciò sta a significare che, se l'amministrazione riceve il documento fiscale prima della verifica di conformità, il tempo previsto per il pagamento della fattura viene sospeso per un tempo massimo di 14 giorni.

Quesito n. 18

Buongiorno,

Gent.ma SA,

l'art. 7.2 lettera b) del Disciplinare appare in contrasto con i criteri della massima partecipazione e della più ampia concorrenza nonché con quanto disposto dalla normativa sugli appalti pubblici ai sensi della quale le specifiche devono consentire pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

Nel caso di specie, invece, proprio la richiesta di cui all'art. 7.2 lettera b) del Disciplinare potrebbe limitare la concorrenza tra i vari operatori. Si chiederebbe, pertanto, di voler modificare la *lex specialis*, in modo tale da consentire la partecipazione a tutte le aziende del settore, a garanzia del principio del "*favor participationis*" e dell'interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale nel pieno rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza.

A tal fine si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale il requisito richiesto possa essere considerato un rifiuto, in quanto il codice degli appalti d lgs 36/2023 (art. 100 e ss.mm.ii) prevede per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture la possibilità delle SA di richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto.

Si chiede altresì, se è corretta l'interpretazione secondo la quale gli OE possono presentare in sostituzione del requisito stabilito all'art. 7.2 lettera b) del disciplinare il requisito sopra indicato.

Cordiali saluti

R. Si risponde negativamente in punto interpretazione. Tuttavia, considerato il parere MIT n. 3146 del 6 dicembre 2024, la scrivente SA ha ritenuto cautelativamente di procedere alla rettifica della documentazione di gara con l'eliminazione del requisito del pareggio di bilancio come da determinazione n.

Quesito n. 19

Nel disciplinare di gara viene indicato, a pena di esclusione, la verifica dei requisiti generali (e speciali) tramite accesso al FVOE 2.0. Tuttavia sul portale non è stato ancora attivato da parte della stazione appaltante il relativo fascicolo per consentirci di caricare i documenti. Vi chiediamo conferma che la verifica verrà effettuata successivamente alla presentazione dell'offerta scadente il prossimo 31/1/2025

R Si conferma